



Rep. Ord. No vedi timbro informatico

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n. 01200361242275 del 23/07/2024 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.375489 del 24/07/2024.

**Oggetto:** Chiusura viabilità del Ponte del Parrucchetta a Venezia - proroga ordinanza n.578/2024.

#### IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n.578 del 17/07/2024 è stata regolamentata la circolazione sul ponte della Parrucchetta a Venezia;
- la Società Italgas Reti S.p.A. ha presentato la proroga della SCIA acquisita con prot. n.372093 del 23/07/2024;
- in data 24/07/2024 la ditta Solesi S.p.A. ha presentato istanza di proroga per l'emissione dell'ordinanza di regolamentazione della circolazione sul ponte del Parrucchetta, al fine di procedere con la conclusione dei lavori di manutenzione delle condotte del gas;

#### **Considerato che:**

- durante l'esecuzione dei lavori, che hanno avuto carattere di urgenza per la sostituzione della condotta della rete gas, si è riscontrato un ammaloramento della tubazione maggiore rispetto a quanto inizialmente rilevato dai primi scavi, comportando la necessità di ulteriori interventi tecnici e prolungamento dei tempi di lavorazione;
- la ditta esecutrice ha chiesto di poter prorogare l'attuale modifica della circolazione pedonale fino al 03/09/2024;

**Verificato** che si rende pertanto necessario prorogare l'attuale regolamentazione della circolazione, al fine di consentire il completamento dei lavori;

#### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla ditta Solesi S.p.A. con marca da bollo n. 01200361242263 del 23/07/2024 annullata dall'istante e acquisita con prot. n.375489 del 24/07/2024;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";





- l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3º dello Statuto del Comune di Venezia;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;

#### **ORDINA**

- 1 la chiusura al transito pedonale sul ponte del Parrucchetta a Venezia;
- 2 è fatto obbligo alla ditta esecutrice di garantire sempre gli ingressi e le uscite dalle proprietà private in assoluta sicurezza nonché al personale di emergenza e soccorso;
- 3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di porre apposita segnaletica al fine di deviare i pedoni lungo un percorso alternativo verso Fondamenta del Parrucchetta - Ponte San Boldo - Calle San Boldo - Ramo Rio Terra' - Rio Terra' del Parrucchetta;
- 4 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
- 5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 22/01/2019;
- 6 prescrizioni a carattere generale:
  - 6.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
  - 6.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
  - 6.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
  - 6.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
  - 6.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;





- 6.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 6.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 03/09/2024.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

È fatto obbligo di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 1° agosto 2024

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo (\*)





(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."